



CH-3003 Berna, EZV, IV/BEC4

via e-mail ai
Commercianti di oli minerali
Depositi autorizzati
Spedizionieri interessati
Swissoil Ticino

**Sostituisce la versione precedente del
21 gennaio 2020**

Collaboratore: Fabio Tognacca
Lugano, 17 febbraio 2020

Olio da riscaldamento: forniture a Campione d'Italia in partenza dal territorio doganale svizzero

1 Premessa

Conformemente alla Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio dell'Unione europea, del 18 febbraio 2019, a contare dal 1° gennaio 2020 l'exclave doganale di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano sono entrate a far parte del territorio doganale dello Stato Italiano / dell'Unione Europea.

A partire da tale data, l'entrata e l'uscita nel/dal territorio di Campione d'Italia è soggetta, analogamente a quanto avviene già oggi agli altri valichi di frontiera italo/svizzeri, all'espletamento delle formalità doganali e valutarie, oltre a quelle derivanti dall'applicazione delle rimanenti normative dei rispettivi Stati.

Così come avviene per le altre merci, anche l'olio da riscaldamento consegnato a clienti sul territorio di Campione d'Italia, deve quindi essere trattato doganalmente.

2 Formalità svizzere

2.1 Merci in libera pratica

Per la fornitura di olio da riscaldamento che si trova **in libera pratica** in Svizzera a destinazione di Campione d'Italia è necessario presentare una dichiarazione d'esportazione. Questa può essere allestita dalla ditta esportatrice tramite e-dec web esportazione¹, oppure appoggiandosi ad una ditta di spedizioni che opera con i programmi informatici e-dec esportazione risp. NCTS

¹ Info vedi: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-esportazione/dichiarazione-d-esportazione-e-dec-web.html>

esportazione, ciò che renderebbe il processo più semplice, considerato anche che da parte italiana sarà verosimilmente necessario appoggiarsi ad uno spedizioniere per le formalità d'importazione.

Restituzione dei tributi riscossi in Svizzera

L'olio da riscaldamento comunemente utilizzato è classificato alla voce di tariffa 2710.1992 (chiave stat. 311 in qualità Eco, rispettivamente 312 in qualità Euro). Entrambi i prodotti soggiacciono in Svizzera al pagamento dell'imposta sugli oli minerali, aliquota Fr. 3.00 per 1000 litri a 15°C e della tassa sul CO₂ ad un'aliquota di Fr. 254.40 per 1000 litri a 15°C.

L'esportazione di olio da riscaldamento in seguito a rivendita **non** costituisce una ragione per la restituzione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂ per i prodotti in libera pratica fiscale in Svizzera.

2.2 Merci non imposte

2.2.1 In generale

La procedura per l'esportazione di **merce non imposta** in partenza da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi (DA) è descritta nel regolamento R-09-Imposta sugli oli minerali, capitolo 03 Circolazione delle merci, cifra 3.2.1.5². Per le esportazioni verso Campione d'Italia sono stati previsti alcuni adattamenti procedurali, dettagli in merito si trovano al punto seguente "Aspetti pratici".

Oltre alle normali formalità d'esportazione bisogna prestare attenzione anche alla cosiddetta "procedura con bollettino di scorta" necessaria per la movimentazione di merci non tassate. A dipendenza dello statuto doganale dello speditore della merce la procedura con bollettino di scorta può essere garantita mediante un apposito formulario da presentare separatamente dalla dichiarazione d'esportazione oppure con la semplice l'aggiunta di informazioni supplementari nella dichiarazione d'esportazione.

2.2.2 Aspetti pratici

2.2.2.1 Il depositario autorizzato non è lo speditore della merce

La merce viene esportata da un terzo indipendente rispetto al depositario autorizzato. La cessione del prodotto all'esportatore avviene dopo la messa in libera pratica fiscale all'uscita dal deposito autorizzato.

La **dichiarazione d'esportazione**³ è presentata dallo speditore (= esportatore) o da uno spedizioniere per suo conto: la dichiarazione deve essere trasmessa all'Ispettorato doganale Chiasso-Strada, suddivisione Bissone, **almeno un'ora prima** della prevista esportazione fisica della merce (= temine di predichiarazione). Viene allestita **una sola dichiarazione d'esportazione** anche se sono previste consegne a più destinatari (rubrica destinatari = diversi destinatari a Campione d'Italia).

Lo spedizioniere dichiara all'esportazione la **quantità** totale di olio combustibile prevista per la consegna a Campione d'Italia. Le quantità a 15°C annunciate dai depositari nei rapporti periodici/fiscali alla Direzione generale delle Dogane **devono corrispondere** a quanto figura sulle dichiarazioni d'esportazione. Se durante la procedura di carico sull'autobotte viene caricata una quantità diversa da quella prevista (per es. ordinati 5'000 litri, caricati 5'020) la dichiarazione d'esportazione deve essere corretta indicando il giusto numero di litri a 15°C. Per assicurare la correzione delle quantità, il depositario (o il deposito o il vettore) informa lo spedizioniere che ha effettuato la dichiarazione in dogana in modo che egli possa procedere ad una rettifica.

² Info vedi: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/imposte-e-tributi/importazione-in-svizzera/imposta-sugli-oli-minerali/d9-prescrizioni-amministrative---imposta-sugli-oli-minerali.html>

³ Anche in questo caso è possibile ricorrere ad una dichiarazione e-dec web esportazione allestita dall'esportatore o ricorrere ai servizi di uno spedizioniere per presentare una dichiarazione e-dec esportazione o NCTS esportazione.

Oltre alla dichiarazione d'esportazione è necessario allestire un **bollettino di scorta** separato utilizzando l'apposito formulario (modulo 45.10⁴). Il bollettino di scorta deve essere compilato dal depositario autorizzato (o dal deposito per suo conto). Per la numerazione del bollettino di scorta (rubrica 1) viene utilizzato il numero della decisione d'imposizione all'esportazione. Quale mittente (rubrica 2) bisogna indicare il depositario autorizzato. Quale indirizzo del destinatario (rubrica 4) è sufficiente apporre la menzione "esportazione verso Campione d'Italia". La quantità (rubrica 10) sarà quella riportata dal bollettino di carico in deposito (= quantità esportata).

Nel caso in cui sulla stessa autobotte vengano caricati **due prodotti** (per es. olio ECO ed olio EURO in camere separate) è necessario allestire due bollettini di scorta e altrettante dichiarazioni d'esportazione.

Il depositario autorizzato (o il deposito) trattiene la cedola A del bollettino di scorta modulo 45.10 e la conserva assieme ad una copia del bollettino di carico in deposito e della dichiarazione doganale d'esportazione per eventuali controlli da parte della Dogana.

Il depositario (o il deposito) trasmette la cedola B del bollettino di scorta modulo 45.10 via e-mail allo spedizioniere, il quale a sua volta lo trasmette assieme alla dichiarazione d'esportazione, all'Ispettorato doganale Chiasso-Strada, Sudd. Bissone via e-mail (bissone@ezv.admin.ch). Il termine di predichiarazione di un'ora inizia a decorrere in questo momento.

Qualora la selezione della dichiarazione d'esportazione fosse "bloccato" lo spedizioniere dovrà attendere la liberazione della merce da parte dell'Ispettorato doganale che avverrà tramite e-mail. Se invece la selezione della dichiarazione fosse "libero", il mezzo può andare in consegna senza attendere (annuncio di dichiarazione).

Attenzione a non confondere i diversi termini. La liberazione della merce (passaggio del confine a Bissone) avviene come da paragrafo precedente, tuttavia l'autobotte può lasciare l'area del deposito autorizzato sin dal momento in cui il bollettino di scorta form. 45.10 è stato trasmesso allo spedizioniere.

Non è previsto che la cedola B venga vidimata dall'Ispettorato doganale o che questa sia ritornata allo spedizioniere. Le parti in causa sono invitate a concordare tra di loro un modo di procedere che assicuri il buon funzionamento della procedura. L'Ispettorato doganale Chiasso-Strada, conserva le e-mail per futuri controlli.

Per l'allestimento dei rapporti periodici/dichiarazioni fiscali valgono le usuali disposizioni EED⁵ (asportazione da DA verso il confine con codice 204). Il numero di dichiarazione d'esportazione serve quale numero di movimentazione

2.2.2.2 Il depositario autorizzato è anche speditore della merce

La merce viene esportata dal **depositario autorizzato**. La vendita al cliente finale è fatta dal responsabile per la messa in libera pratica della merce.

La **dichiarazione d'esportazione**⁶ è presentata dallo speditore (= esportatore) o da uno spedizioniere per suo conto: la dichiarazione deve essere trasmessa all'Ispettorato doganale Chiasso-Strada, suddivisione Bissone, **almeno un'ora prima** della prevista esportazione fisica della merce (= termine di predichiarazione). Viene allestita **una sola dichiarazione**

⁴ Modulo scaricabile al seguente indirizzo: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/pubblicazioni/mineraloelsteuer.html>

⁵ Info vedi: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/imposte-e-tributi/importazione-in-svizzera/imposta-sugli-oli-minerali/disposizioni-eed-imposta-sugli-oli-minerali.html>

⁶ Anche in questo caso è possibile ricorrere ad una dichiarazione e-dec web esportazione allestita dall'esportatore o ricorrere ai servizi di uno spedizioniere per presentare una dichiarazione e-dec esportazione o NCTS esportazione.

d'esportazione anche se sono previste consegne a più destinatari (rubrica destinatari = diversi destinatari a Campione d'Italia).

Lo spedizioniere dichiara all'esportazione la **quantità** totale di olio combustibile prevista per la consegna a Campione d'Italia. Le quantità a 15°C annunciate dai depositari nei rapporti periodici/fiscali alla Direzione generale delle Dogane **devono corrispondere** a quanto figura sulle dichiarazioni d'esportazione. Se durante la procedura di carico sull'autobotte viene caricata una quantità diversa da quella prevista (per es. ordinati 5'000 litri, caricati 5'020) la dichiarazione d'esportazione deve essere corretta indicando il giusto numero di litri a 15°C. Per assicurare la correzione delle quantità, il depositario (o il deposito o il vettore) informa lo spedizioniere che ha effettuato la dichiarazione in dogana in modo che egli possa procedere ad una rettifica.

Nel caso in cui sulla stessa autobotte vengano caricati **due prodotti** (per es. olio ECO ed olio EURO in camere separate) è necessario allestire due dichiarazioni d'esportazione.

La procedura con bollettino di scorta è assicurata tramite l'aggiunta di **informazioni supplementari** nella dichiarazione d'esportazione⁷. Non è necessario allestire un bollettino di scorta separato utilizzando il modulo 45.10. La dichiarazione d'esportazione funge in questo caso anche da bollettino di scorta per il trasporto di merce non imposta dal deposito autorizzato al confine.

Le informazioni supplementari da indicare sono il **numero di deposito autorizzato** di partenza, il **numero di contribuente** (= numero di autorizzazione del depositario autorizzato), il **termine di validità** del bollettino di scorta (validità 30 giorni) e il **numero di articolo** del prodotto esportato secondo la Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (per es. olio da riscaldamento extraleggero in qualità EURO = art. 300). Tali indicazioni possono essere inserite nel campo "descrizione della merce" o laddove vi sia posto. I depositari autorizzati sono pregati di informare gli spedizionieri in merito ai rispettivi numeri di deposito, di contribuente nonché di articolo.

Qualora la selezione della dichiarazione d'esportazione fosse "bloccato" lo spedizioniere dovrà attendere la liberazione della merce da parte dell'Ispettorato doganale che avverrà tramite e-mail. Se invece la selezione della dichiarazione fosse "libero", il mezzo può andare in consegna senza attendere (annuncio di dichiarazione).

Attenzione a non confondere i diversi termini. La liberazione della merce (passaggio del confine a Bissone) avviene come da paragrafo precedente, tuttavia l'autobotte può lasciare l'area del deposito autorizzato sin dal momento in cui la dichiarazione di esportazione è stata trasmessa alla dogana.

Per l'allestimento dei rapporti periodici/dichiarazioni fiscali valgono le usuali disposizioni EED⁸ (asportazione da DA verso il confine con codice 204). Il numero di dichiarazione d'esportazione serve quale numero di movimentazione

2.3 Informazioni

Per informazioni relative agli orari di apertura dell'ufficio doganale, ecc. si rinvia all'*Informazione su Campione d'Italia: nuova Suddivisione di servizio Bissone dal 01.01.2020* pubblicata dall'Ispettorato doganale Chiasso-Strada⁹ o si prega di contattare via e-mail l'Ispettorato doganale Chiasso-Strada (centrale.chiasso-strada-id@ezv.admin.ch).

⁷ Anche in questo caso è possibile ricorrere ad una dichiarazione e-dec web esportazione allestita dall'esportatore o ricorrere ai servizi di uno spedizioniere per presentare una dichiarazione e-dec esportazione o NCTS esportazione.

⁸ Info vedi: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/imposte-e-tributi/importazione-in-svizzera/imposta-sugli-oli-minerali/disposizioni-eed-imposta-sugli-oli-minerali.html>

⁹ Info vedi: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/organizzazione/valichi-di-confine-e-uffici-doganali--orari-dapertura.html>

2.4 Particolarità

2.4.1 Concarico di merci

Il concarico di un'autobotte con merce destinata a Campione d'Italia e merce destinata a consegne in Svizzera è ammesso solo limitatamente e alle seguenti condizioni:

- al momento del carico in un DA è necessario allestire dei bollettini di carico separati per le quantità destinate all'esportazione, rispettivamente alla Svizzera;
- la quantità destinata all'esportazione deve essere caricata in una camera separata dell'autobotte rispetto a quella che viene consegnata in Svizzera;
- la merce destinata alla Svizzera deve essere consegnata prima di procedere alla fornitura a Campione d'Italia;
- la consegna a più destinatari a Campione d'Italia è possibile senza restrizioni con allestimento di bollettini di consegna e fatture separate. In questo caso è sufficiente allestire una sola dichiarazione d'esportazione per più destinatari.

2.4.2 Reimportazione parziale a seguito della consegna

Di principio la quantità totale di olio da riscaldamento esportata deve essere scaricata a Campione d'Italia. I commercianti sono tenuti a valutare con attenzione le necessità e le richieste dei clienti al fine di evitare che parte del prodotto esportato debba essere riportato in Svizzera. La consegna parziale ad un destinatario alternativo è permessa con allestimento di bollettini di consegna e fatture separate.

La reimportazione parziale di eventuali rimanenze, motivate ad esempio da ragioni di sicurezza o avvenimenti non prevedibili, è possibile solo in casi eccezionali e previo espletamento di tutte le formalità doganali del caso (ev. formalità italiane e imposizione all'importazione in Svizzera). Le merci reimmesse sul territorio doganale svizzero da Campione e destinate alla libera pratica fiscale sono da imporre con codice di deposito CD 01 o 02; le merci che eventualmente sono ricondotte in un deposito autorizzato sono da imporre con codice di deposito CD 03. In casi concreti occorre prendere contatto con l'Ispettorato doganale Chiasso Strada, Suddivisione Bissone.

2.4.3 Controlli

L'Amministrazione federale delle dogane si riserva il diritto di procedere a controlli formali e materiali. In particolare vanno conservati tutti i documenti utili a comprovare le quantità di prodotto esportate e consegnate a clienti a Campione d'Italia. È possibile, a scandaglio, che all'entrata o all'uscita da Campione d'Italia le autobotti vengano sottoposte a controlli del carico (pesatura/taratura) presso l'Ispettorato doganale di Chiasso-Strada o accompagnati presso la sede del commerciante/del deposito autorizzato per ulteriori chiarimenti/accertamenti.

3 Formalità italiane

In merito alle formalità da eseguire presso la dogana italiana e per quanto riguarda il pagamento delle accise italiane imponibili sul territorio di Campione d'Italia e/o l'Imposta locale di consumo di Campione d'Italia (Ilcci), si rinvia ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel. +39 31 449 59 70
- Ufficio delle Dogane di Como – Centralino: Tel. +39 31 449 51 11
- dogane.como.urp@adm.gov.it

Fabio Tognacca
Gruppo Controlli aziendali
Sezione Basi ed economia